



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE LAVORO**

Oggetto

**PUBBLICO  
IMPIEGO  
PROCEDIMENTO  
DISCIPLINARE**

**R.G.N. 26817/2022**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CATERINA MAROTTA	- Presidente -	Cron.
Dott. IRENE TRICOMI	- Consigliere -	Rep.
Dott. DARIO CONTE	- Consigliere -	Ud. 16/12/2025
Dott. GUGLIELMO GARRI	- Rel. Consigliere -	CC
Dott. NICOLA DE MARINIS	- Consigliere -	

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 26817-2022 proposto da:

ULGIATI LORI, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIA ROSARIA APICELLA;

**- ricorrente -**

**contro**

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA; MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO - DIREZIONE GENERALE;

**2025**

**5244**

**- intimati -**

avverso la sentenza n. 1640/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 06/05/2022 R.G.N. 2470/2020;  
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO GARRI.

**FATTI DI CAUSA**



1. Il Tribunale di Latina aveva respinto il ricorso proposto da Lori Ulgiati per l'impugnazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per tre mesi disposta ai sensi dell'art. 27, comma II, lett.1) del CCNL Comparto Ministeri del 14.7.2007, irrogata dall'Ufficio regionale per il Lazio all'esito di un processo penale a suo carico che si era concluso in sede di appello con la pronuncia di proscioglimento ex art.129 cpp per intervenuta prescrizione.

2. La Corte di Appello confermava la sentenza di primo grado. Ad avviso della Corte territoriale l'amministrazione aveva correttamente irrogato la sanzione soltanto allorché si era compiuta la perfetta conoscenza dei fatti alla chiusura del procedimento penale, con conseguente inflizione della sanzione vigente al momento della irrogazione.

Nel caso di specie, i "nuovi" fatti erano quelli contestati con la riattivazione del procedimento in data 4. 4.2012, a conclusione del processo penale, che si erano consolidati nella sanzione irrogata a carico della docente (cfr. sulla tempistica del procedimento disciplinare Cass. 9.1.2017 n.209; n.16900/2016; 24529/2015;6091/2010;5637/2009).

La Corte di merito respingeva, altresì, la censura di rigetto della richiesta di *restitutio in integrum* "tenuto conto che il principio invocato dall'appellante si applica nei casi in cui sia disposta la sospensione cautelare facoltativa dal servizio, non in quelli in cui la sospensione sia obbligatoria. Soltanto nella prima ipotesi, infatti, l'Amministrazione esercita un potere discrezionale con riguardo all'opportunità e alla durata del mantenimento della stessa, per quella di natura obbligatoria, invece, la valutazione è stata fatta a priori dal legislatore collegando la stessa al verificarsi di atti e fatti di una gravità tale da non ritenere al momento, perseguibile il rapporto".



3. Proponeva ricorso per cassazione la dipendente con tre motivi illustrati da memoria.

Numero registro generale 26817/2022

Numero sezionale 5244/2025

Numero di raccolta generale 9442/2026

Data pubblicazione 14/04/2026

4. L'amministrazione rimaneva intimata.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 L. 241/1990 e s.m.i., dell'art. 55 ter d.lgs. 165/2001, come modificato dal d.lgs. n.150/2009 - Violazione art. 132 - 2 co. n. 4 cpc. - Violazione e falsa applicazione art. 653 co. 1 e 1 bis c.p.p.

Sostiene la ricorrente che la Corte avrebbe errato nel non valutare autonomamente la censura mossa in relazione al difetto di motivazione del provvedimento, limitandosi a ricondividere quanto già statuito dal giudice di prime cure, senza un autonomo processo deliberativo incorrendo nella violazione e falsa applicazione delle norme indicate e nell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. con conseguente nullità della sentenza.

1.1 Il motivo è infondato.

1.2 Va premesso che in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere



dal confronto con le risultanze processuali. (Cass. Sez. 1, [Numero registro generale 26817/2022](#), [Numero sezionale 5244/2025](#), [Numero di raccolta generale 9442/2026](#), [Data pubblicazione 14/04/2026](#))  
Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022).

1.3 Orbene, la motivazione esiste e si fonda sugli accertamenti di merito compiuti dal Tribunale che la Corte territoriale ha pienamente condiviso nella misura in cui ha ritenuto che "il provvedimento oltre a comporsi di almeno due pagine di premessa richiama i fatti, già rilevanti nel processo penale utili a consentire alla dipendente di esercitare, come ha fatto, un adeguato diritto di difesa".

2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del contratto applicabile alla fattispecie in esame - Violazione dell'art. 25 Cost. - dell'art. 11 disp. preliminari al c.c. Violazione e falsa applicazione d.lgs. 150/2009.

2.1 La Corte avrebbe errato nell'applicare la normativa contrattuale del 2007 in quanto alla fattispecie in esame andava applicato il contratto vigente al momento della commissione dei fatti contestati.

In sintesi, poiché i fatti contestati sono stati compiuti nel 2000 quando era in vigore il CCNL del 1995 alla fattispecie andava applicato tale ultimo contratto per l'individuazione della sanzione e non quello del 2007 in vigore alla definizione del procedimento disciplinare stesso, rimanendo assoggettato alla normativa vigente al tempo in cui esso era stato aperto in virtù del principio per il quale in difetto di disciplina transitoria i procedimenti sono regolati dalla normativa del tempo in cui gli atti sono stati posti in essere.

2.1 Il motivo è fondato.

Va al riguardo premesso che in tema di procedimento disciplinare nel pubblico impiego contrattualizzato, ove la notizia dell'infrazione sia stata acquisita prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2009, e l'amministrazione abbia



optato per il differimento dell'iniziativa disciplinare all'esito del giudizio penale, la fattispecie resta regolata dalla disciplina previgente, in forza del generale principio per cui i procedimenti sono regolati dalla normativa del tempo in cui gli atti sono stati posti in essere, sicché non vi è alcun onere di riattivazione del procedimento in conseguenza della definitiva soppressione della regola della pregiudizialità penale ad opera della novella. (Cass. Sez. L., Sentenza n. 209 del 09/01/2017).

Numero registro generale 26817/2022  
Numero sezionale 5244/2025  
Numero di raccolta generale 9442/2026  
Data pubblicazione 14/04/2026

2.2 La Corte territoriale non si è, pertanto, attenuta al predetto principio secondo cui ai procedimenti disciplinari va applicata la norma vigente al momento di commissione dei fatti, anche alla luce del chiaro dettato di cui all'art. 11 disp. della legge in generale, essendo irrilevante la successiva disciplina normativa.

3. Con il terzo ed ultimo motivo si deduce la violazione e disapplicazione dell'art. 26 CCNL Comparto Ministeri del 1995 - Violazione art. 4 L. 27 Marzo 2001 n. 97 in relazione al rigetto della domanda di *restitutio in integrum* - Violazione dell'art. 132, 2 co. n. 4 c.p.c..

La Corte ha rigettato la domanda volta al riconoscimento delle differenze stipendiali per l'intero periodo in cui la dipendente era stata sospesa dal servizio affermando: tenuto conto che il principio invocato dall'appellante si applica nei casi in cui sia disposta la sospensione cautelare facoltativa dal servizio, non in quelli in cui la sospensione sia obbligatoria. Soltanto nella prima ipotesi, infatti, l'Amministrazione esercita un potere discrezionale con riguardo all'opportunità e alla durata del mantenimento della stessa, per quella di natura obbligatoria invece, la valutazione è stata fatta a priori dal legislatore collegando la stessa al verificarsi di atti e fatti di una gravità tale da non ritenere al momento, perseguibile il rapporto. La



*ratio* di tale principio si fonda sulla qualificazione della sospensione quale *factum principis*, perché in tal caso è propria la volontà di legge a influire sulla decisione dell'amministrazione alla quale quindi non può essere addebitato l'eventuale inadempimento (Consiglio di Stato, Ad.plen. 2.5.2002, n.4; C.d S. 5.11.2012, n.5593; sez. VI, 27.12.2011 n.6815; Cass. sez.civ.lav.10.8.2018 n.20708). Nel caso in parola è stata disposta la sospensione obbligatoria della dipendente (cfr. doc. 1 produzione MIUR di primo grado), il che esclude di valutare la successiva eventuale restituzione. Ad avviso della ricorrente la sospensione cautelare obbligatoria dal servizio del dipendente pubblico ai sensi dell'art. 4 della legge 27 marzo 2001 n. 97 costituisce misura cautelare di carattere interinale il cui esito è legato agli sbocchi del procedimento disciplinare, restando giustificata solo ove la sanzione inflitta sia di gravità pari o maggiore della sospensione applicata. Ove la sanzione inflitta sia di minor gravità al dipendente è dovuta la *restitutio in integrum* in relazione al periodo di sospensione cautelare non legittimato dalla sanzione irrogata.

In tema di sanzioni disciplinari, gli effetti extrapenali del giudicato, quali delineati dall'art. 445, comma 1-*bis*, c.p.p., sono regolati dalla legge del tempo in cui la sanzione disciplinare è stata irrogata dal datore di lavoro, in applicazione del "*principio tempus regit actum*", sicché le novelle normative sono irretroattive. (Nella specie, la S.C. ha affermato - in materia di conseguenze della sentenza di patteggiamento - che nella valutazione degli addebiti disciplinari il giudice di merito non può prescindere dal vincolo derivante dal combinato disposto degli artt. 445, comma 1-*bis*, c.p.p. e 653 c.p.p., nella



formulazione vigente al momento dell'irrogazione della sanzione.

Numero registro generale 26817/2022

Numero sezionale 5244/2025

Numero di raccolta generale 9442/2026

Data pubblicazione 14/04/2026

Nel caso in esame i "nuovi" fatti sono quelli contestati con la riattivazione del procedimento in data 4.4.2012, a conclusione del processo penale, che si sono consolidati nella sanzione irrogata a carico della docente.

3.1 Il motivo è fondato.

È stato da questa Corte affermato il principio secondo cui la sospensione obbligatoria dal servizio del dipendente pubblico, ai sensi dell'art. 4 della l. n. 97 del 2001, costituisce misura cautelare di carattere interinale, il cui esito è legato agli sbocchi del procedimento disciplinare, che l'amministrazione ha l'onere di avviare anche nell'ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia "*medio tempore*" cessato. In particolare, la suddetta misura risulta giustificata solo ove la sanzione inflitta sia di gravità pari o maggiore della sospensione applicata, mentre nel caso in cui il procedimento disciplinare non venga attivato o la sanzione inflitta sia di minore gravità, al dipendente è dovuta la "*restitutio in integrum*" in relazione al periodo di sospensione cautelare non legittimato dalla sanzione irrogata. (Cass. Sez. L., Sentenza n. 4411 del 18/02/2021).

Conforme a tale orientamento anche la Sentenza n. 32943 del 2021 (che ricostruisce tutta la normativa e che esclude la *restitutio in integrum* solo per la sospensione cautelare collegata allo stato di custodia cautelare non anche per quella collegata alla condanna in primo grado; in quest'ultimo caso, infatti, la natura cautelare della misura della sospensione - pur nella sua obbligatorietà - ne comporta la provvisorietà e rivedibilità, nel senso che solo al termine e secondo l'esito del procedimento disciplinare si potrà stabilire se la sospensione preventiva applicata resti giustificata ovvero debba essere



caducata a tutti gli effetti (si veda anche Cass. 19 marzo 2019, n. 7675, punto 3 e giurisprudenza ivi citata).

Numero registro generale 26817/2022

Numero sezionale 5244/2025

Numero di raccolta generale 9442/2026

Data pubblicazione 14/04/2026

Anche di recente questa Corte ha ribadito il principio secondo cui in tema di pubblico impiego, nel caso di sospensione disciplinare obbligatoria conseguente a carcerazione preventiva o ad altra misura cautelare penale coercitiva o interdittiva - tale da impedire, in concreto, lo svolgimento della prestazione -, qualora, a fronte della successiva condanna penale, il procedimento disciplinare si concluda con l'archiviazione, per i corrispondenti periodi non è dovuto il conguaglio tra la retribuzione e l'assegno alimentare medio tempore corrisposto, mentre è dovuto per i periodi di sospensione facoltativa e di sospensione obbligatoria ai sensi dell'art. 4 della l. n. 97 del 2001. (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 20422 del 21/07/2025).

4. In conclusione, vanno accolti i motivi secondo e terzo, con rigetto del primo con cassazione e rinvio alla Corte di appello di Roma in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione.

#### **P.Q.M.**

La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo. Rigetta il primo. Cassa e rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16/12/2025 della sezione lavoro della Corte Suprema di Cassazione.

La Presidente

Caterina Marotta

